

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 10.

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 febbraio 2001.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Burani Procaccini, Cardinale, Corleone, Danese, Iacobellis, Landolfi, La Russa, Martinat, Mattioli, Micheli, Muzio, Nesi, Rivera, Schietroma, Solaroli, Spini e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Interpellanze e interrogazioni
(ore 10,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(Inquadramento nel ruolo di ricercatore di personale tecnico medico e odontoiatra)

PRESIDENTE. Cominciamo con le interpellanze Napoli n. 2-02268 e Alemanno n. 2-02454 e con le interrogazioni Alemanno n. 3-06915 e n. 3-06916 (*vedi l'allegato A – Interpellanze e interrogazioni sezione 1*).

Queste interpellanze e interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Napoli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-02268.

ANGELA NAPOLI. Presidente, la risposta alla mia interpellanza giunge ad un anno di distanza e in questo periodo di tempo molte delle questioni che avevo posto al Governo hanno ricevuto una risposta. Tuttavia, rimangono alcuni aspetti assolutamente critici, anche per quanto recentemente accaduto a seguito di sentenze sulla materia, pronunciate, in particolare, dal tribunale amministrativo della regione Sicilia.

È opportuno che io presenti una ricostruzione dei fatti perché siano meglio compresi anche alla luce dei risultati che, in parte, sono già stati conseguiti. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370 recita testualmente: « Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma

non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Questo comma è stato inserito nella legge a seguito dell'approvazione di un mio emendamento che ricevette il consenso di tutta la Commissione e il parere favorevole del Governo. La norma dispone, quindi, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori del personale laureato medico di ruolo delle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie, così come era nelle intenzioni di chi vi sta parlando.

Il 21 gennaio 2000 il rettore dell'università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'autonomia universitaria e nel rispetto del dettato legislativo in questione, ha emanato i decreti di inquadramento del personale, di cui al riferito articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che svolge funzioni assistenziali nel ruolo di ricercatore universitario.

Il 23 dicembre 1999 il capo di gabinetto del ministro dell'università, in risposta alla richiesta di interpretazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, avanzata dalla conferenza dei rettori universitari italiani, ha più volte richiamato l'autonomia universitaria, specificando che lo stesso Ministero non può svolgere compiti quali quello di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie, che presuppongono funzioni di supervisione se non di gerarchia che al Ministero non competono.

Già in quel momento (nel febbraio 2000) a chi sta illustrando la propria interpellanza risultava che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avesse proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'annullamento straordinario, ai sensi della legge n. 400 del 1988, dei decreti del rettore dell'università degli studi di Roma La Sapienza del 21 gennaio 2000 e che la stessa Presidenza del Consiglio, il 21 febbraio 2000, avesse dato avvio alla procedura di annullamento richiesta. Peraltro, devo evidenziare che nel decreto di avvio della procedura di annullamento viene testualmente specificato che «il Consiglio dei ministri ha deliberato di dare avvio alla procedura di annullamento

straordinario, ai sensi della legge n. 400 del 1988, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato da parte del Ministero competente».

La procedura di annullamento posta in essere dalla Presidenza del Consiglio trova riferimento nell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, raramente messa in atto ed applicabile, a mio avviso, solo per regioni ed enti locali. È una procedura, infatti, che è stata assurdamente applicata dal Consiglio dei ministri e che, per esempio, ritengo particolarmente assurdo non venga applicata quando vengono dichiarati illegittimi gli statuti universitari; in quelle circostanze, guarda caso, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fa appello alla giustizia amministrativa e non alla legge n. 400 del 1988.

Ritengo che tale legge non sia applicabile nel caso specifico in quanto i decreti emanati dal rettore dell'università La Sapienza sono stati predisposti da un responsabile di un ateneo che, come tale e come tutti gli atenei italiani, gode di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 168 del 1989.

Quindi, l'avvio di una procedura di annullamento, come quella attuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha chiaramente annientato l'autonomia dell'università sancita dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia; essa ha altresì creato, a mio avviso, un grave e pericoloso precedente.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'avvio della procedura di annullamento dei decreti in questione, ha ritenuto assolutamente prive di fondamento le motivazioni che hanno portato all'emanazione dei decreti rettoriali. Stranamente, lo stesso ministro dell'università non è stato spinto — pur avendolo messo a conoscenza dei fatti chi vi parla in questo momento attraverso la presenta-

zione di altri atti di sindacato ispettivo — alla valutazione delle motivazioni che hanno portato in altri atenei italiani all'emanazione di decreti rettoriali relativi a passaggi *ope legis* a livelli superiori o di trasferimenti di personale tra atenei senza che fossero trascorsi i tempi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Appare altresì strano come lo stesso Ministero dell'università (mi riferisco al senatore Zecchino, che oggi non è più ministro), nella persona del sottosegretario di Stato, professor Guerzoni, in risposta ad atti ispettivi già presentati da altri deputati in merito alla vicenda, abbia fatto riferimento a discussioni generali ed a precise interpretazioni del tutto personali sulla normativa vigente, avvenute in Commissione cultura su altri provvedimenti relativi all'università, piuttosto che ad una legge varata unanimemente dal Parlamento italiano, la cui attuazione non può più essere messa in discussione né dalla Presidenza del Consiglio dei ministri né da alcun Ministero!

Le iniziative assunte dal Ministero e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno, di fatto, leso i diritti di tutto il personale interessato, giacché hanno anche bloccato i possibili inquadramenti presso gli altri atenei e, in alcuni casi, hanno persino rallentato l'applicazione della legge n. 4 del 1999.

Tanto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quanto la Presidenza del Consiglio dei ministri, per poter dare adeguata interpretazione al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999, avrebbero dovuto ricostruire e valutare attentamente l'intero percorso effettuato fino ad oggi dal personale assunto in ruolo dalle università mediante pubblico concorso, in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia ed appartenente all'area tecnico-scientifica e sociosanitaria con mansioni sostanzialmente di tipo tecnico, percorso che ha portato all'attribuzione formale agli stessi di funzioni assistenziali. Non va dimenticata, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1977, che ha comportato il riconoscimento dell'in-

scindibilità dell'attività assistenziale dalle attività di ricerca e di didattica per tutto il personale medico universitario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 10,15).

ANGELA NAPOLI. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999 dispone, appunto, per il personale in questione l'inquadramento, soprattutto ai sensi dei commi 1, 3 e 7 richiamati dalla legge ed applicati a questo personale nello stato dei ricercatori, così come era stato correttamente applicato dal rettore dell'università La Sapienza di Roma. In quel momento quindi (esattamente un anno fa) chiedevo al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica se non ritenesse necessario e urgente attuare l'immediata revoca della procedura di annullamento dei decreti rettoriali in questione. Questa revoca purtroppo non c'è stata, invece abbiamo visto il ministro dell'università e della ricerca scientifica, in accordo con il Consiglio dei ministri, portare avanti la procedura avviata ed arrivare alla definizione della stessa con un decreto, sottoscritto dal Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2001, con il quale è stato sancito l'annullamento dei decreti emessi dal rettore dell'università degli studi La Sapienza.

Ciò ha leso profondamente i diritti di tutto il personale interessato. Allo stato attuale, cioè ad un anno di distanza da quando chi vi parla ha presentato l'interpellanza, si è già verificata l'emanazione di sentenze da parte di tribunali amministrativi che hanno determinato un annullamento di taluni atti o, comunque, non hanno concordato con il parere o con la procedura avviata dal Consiglio dei ministri. Ad un anno di distanza e dopo la conclusione dell'iter della procedura alla quale ho fatto riferimento, chiedo quali siano gli intendimenti del Governo per ridare giustizia ad una categoria che ha visto disattesa l'applicazione di una legge.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'interpellanza Alemanno n. 2-02454 hanno rinunciato a illustrarla.

Il sottosegretario di Stato ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, con le interpellanze e le interrogazioni in esame gli onorevoli presentatori delle stesse ripropongono il tema della interpretazione dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999, in applicazione del quale il rettore dell'università di Roma La Sapienza emanò il noto provvedimento di inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei tecnici laureati medici di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Al riguardo, non essendo la prima volta che ne discutiamo in quest'aula, rinvio per le questioni di carattere generale alle ampie risposte fornite in merito ad interpellanze urgenti di analogo contenuto: in primo luogo, alla risposta data alla interpellanza n. 2-02234 degli onorevoli Manzoni e De Murtas, riportata nel resoconto stenografico della seduta del 24 febbraio 2000, e successivamente alla risposta resa all'interpellanza n. 2-02781 dell'onorevole Manzoni, riportata nel resoconto della seduta dell'11 gennaio 2001. Voglio in proposito far notare all'onorevole Napoli che, pur non con riferimento espresso alla sua interpellanza, già nella seduta del 24 febbraio 2000, cioè un anno fa, il Governo rispondeva a interrogazioni su questa materia e indicava quale fosse la propria posizione.

Al fine comunque di assicurare una continuità di riflessione tra quanto illustrato nei precedenti interventi e le risposte ad alcune specifiche questioni sollevate dall'onorevole Napoli, ma anche dall'onorevole Alemanno, mi sembra opportuno ricordare i punti più significativi toccati in occasione dei dibattiti già svolti in quest'aula.

In via preliminare, dunque, sottolineo ancora una volta che il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-

logica, constatata la peculiare rilevanza del contenuto del predetto provvedimento rettorale, che dava adito, a nostro avviso, a fattispecie di lesione dell'unità dell'ordinamento, ha ritenuto necessario investire della problematica il Consiglio dei ministri attraverso una proposta di avvio della procedura per l'annullamento straordinario del provvedimento medesimo, ai sensi della legge n. 400 del 1988.

Devo ripetere che, in sostanza, il Ministero si è limitato ad assumere un'iniziativa che, senza dubbio, rientra in una generale competenza di coordinamento derivante dalla funzione di indirizzo assegnatagli dalla legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contestando in tal senso la tesi poc'anzi esposta dall'onorevole Napoli, secondo la quale questo tipo di procedura configurerebbe di per se stessa una lesione dell'autonomia degli atenei.

L'iniziativa intrapresa dal ministro è apparsa poi quanto mai opportuna, tenuto conto delle determinazioni, diverse rispetto a quella del rettore dell'università La Sapienza di Roma, assunte da altri atenei nell'applicazione della medesima disposizione.

Nel tracciare un quadro riassuntivo degli elementi più salienti, devo ricordare tra l'altro, ancora una volta, anche la pronuncia del TAR della Puglia, n. 2759, del 5 luglio 2000, ad avviso del quale — cito testualmente — « Una corretta analisi del combinato disposto degli articoli 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 », porta a concludere che con queste disposizioni « sono state estese le funzioni di docenza riconosciute ai ricercatori universitari, ma non anche lo stato giuridico e la qualifica di questi ultimi ».

Pur riconoscendo, nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa in questione, la possibilità di difformità interpretative, ritengo doveroso, oltre che opportuno, ribadire che la normativa stessa non può — ripeto: non può — comportare l'automatico inquadramento nel ruolo dei ricercatori, dei tecnici laureati medici, così

come richiamati dal più volte ricordato articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999. Tesi questa che, come è ben noto all'onorevole Napoli, ho sempre sostenuto a nome del Governo nell'iter di approvazione della legge n. 370 e che è stata alla base del consenso da me espresso, per il Governo, al ricordato emendamento dell'onorevole Napoli, divenuto poi il comma 10 dell'articolo 8 della stessa legge n. 370 del 1999.

Il Consiglio dei ministri, a seguito della proposta e delle motivazioni addotte dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, deliberò, come è stato ricordato poc'anzi dall'onorevole Napoli, nella seduta del 18 febbraio 2000, di dare avvio alla procedura di annullamento straordinario del decreto rettorale, ex articolo 2 della ricordata legge n. 400 del 1988, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha recentemente espresso il parere richiesto, parere che, a giudizio del Governo, come è stato illustrato nei precedenti dibattiti, svoltisi in quest'aula, non reca comunque indicazioni univocamente conclusive. In questa sede desidero solo sottolineare che il predetto consenso, tra l'altro, ha posto in evidenza l'inopportunità di sovrapporre la propria funzione consultiva a quella giurisdizionale, considerata la grande quantità dei giudizi in corso. A tale proposito, considerato che nello svolgimento dei predetti giudizi verranno approfondite anche le questioni di carattere giuridico poste dagli onorevoli interpellanti, come d'altra parte verranno chiarite nelle sedi idonee le contestazioni sull'operato del Ministero in relazione alle disposizioni della legge n. 241 del 1990, tenuto conto che in merito è stato presentato, come dichiara l'onorevole Alemanno nella sua interpellanza, un esposto alla procura della Repubblica, non ritengo opportuno affrontare in questo dibattito tali questioni, di carattere strettamente tecnico giuridico, che saranno trattate e risolte nelle sedi competenti. Acquisito dunque il prescritto parere del Consiglio di Stato, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 dicembre 2000, ha deliberato, a tutela

dell'unità dell'ordinamento, l'annullamento straordinario del decreto 21 gennaio 2000 del rettore dell'università degli studi di Roma La Sapienza concernente l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari di personale che svolge funzioni assistenziali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2001, di annullamento straordinario del decreto rettorale del 21 gennaio 2000, è stato registrato dalla Corte dei conti ed in esso sono esplicitate puntualmente le motivazioni addotte a sostegno della delibera del Consiglio dei ministri. A seguito della predetta registrazione, almeno in questa fase, ovviamente ad avviso del Ministero — anzi dell'intero Governo, visto che il provvedimento è stato assunto dal Consiglio dei ministri nella sua collegialità — vengono meno i dubbi espressi dagli interroganti circa la legittimità della procedura posta in essere.

Questo, in sintesi, come è ben noto agli onorevoli interpellanti, è lo svolgimento delle vicende collegate all'applicazione del più volte citato comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999, in relazione al quale vengono chiamate in causa, negli atti di sindacato presentati, presunte relazioni tra l'operato del ministro *pro tempore* Zecchino e la conferenza dei rettori, peraltro basate su voci che gli stessi onorevoli interpellanti considerano infondate e sulle quali quindi non vale la pena soffermarmi.

Per quanto riguarda, invece, l'esplicita richiesta di fornire chiarimenti, anche se non sono molto chiari, né circostanziati, né tantomeno attinenti, i riferimenti e le allusioni riportate nell'interpellanza, circa una presunta partecipazione del ministro *pro tempore* Zecchino nel corso del suo mandato quale ministro dell'università ad un concorso di professore di prima fascia di storia del diritto romano presso l'università di Bari, affermo senza esitazione che la notizia è destituita di qualsivoglia fondamento.

Per fugare ogni possibile dubbio ed ogni possibile strumentalizzazione, desi-

dero in proposito dare lettura di una comunicazione che ho personalmente richiesto all'università degli studi di Bari e che è pervenuta in data 19 febbraio 2001. Cito: a seguito delle notizie richieste, in via breve, si comunica quanto segue: sulla *Gazzetta ufficiale* — IV serie speciale — n. 25 del 30 marzo 1999, è stato pubblicato il bando con il quale è stata indetta una procedura comparativa per un posto di professore ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Bari per il settore scientifico — disciplinare n. 18X — diritto romano e diritti dell'antichità. Con decreto rettorale n. 6383 del 15 luglio 1999 è stata costituita la commissione giudicatrice nelle persone dei seguenti professori: professor Filippo Carlo Gallo, presidente; professor Renato Quadrato, membro; professor Andrea Di Porto, membro; professor Giovanni Lobrano, membro; professoressa Letizia Vacca, membro. In data 13 aprile 2000 sono stati approvati gli atti del concorso e sono stati dichiarati idonei nella valutazione i seguenti candidati: Giuseppe Falcone, Giuseppe Ciliberti, Aldo Petrucci. Questa attestazione è a firma del direttore amministrativo dell'università degli studi di Bari.

Pertanto, come ripeto, è destituita di ogni fondamento l'allusione circa la partecipazione a questo concorso dell'allora ministro dell'università, senatore Zecchino. Peraltro, come è ben noto all'onorevole Napoli, che segue con grande attenzione e competenza le vicende universitarie, tutti i concorsi universitari, che, in base alla nuova legge n. 210 del 1998, hanno preso la denominazione di « procedure di valutazione comparativa », sono caratterizzati da un forte elemento di pubblicità che ne accompagna la fase iniziale, con il bando del rettore che procede ad indire i concorsi o le valutazioni comparative, fino alla partecipazione dei candidati e al giudizio dei commissari sui singoli candidati, che vengono resi pubblici attraverso il sito Internet del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed alla pubblica-

zione, nelle stesse forme, degli atti finali e del decreto rettorale di approvazione di tali atti.

Credo, quindi, che su questo aspetto non possa esistere dubbio. Ritenevo opportuno e doveroso, anche nei confronti dell'allora ministro, senatore Zecchino, fornire in materia un'informazione che non dia adito ad alcuna possibile ombra di dubbio.

PRESIDENTE. L'onorevole Napoli ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-02268, nonché per l'interpellanza Alemanno n. 2-02454 e per le interrogazioni Alemanno n. 3-06915 e n. 3-06916, di cui è cofirmataria.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, decisamente non sono soddisfatta, perché nella premessa avevo già annunziato la conclusione, ma nell'intervento del sottosegretario Guerzoni vi sono alcune inesattezze che ho il dovere di chiarire.

Innanzitutto bisogna intendersi sulla richiesta che il Consiglio dei ministri rivolge spesso al Consiglio di Stato: quel parere vale o non vale, quando in un decreto di avvio di una procedura viene fatto esplicito richiamo al previo parere del Consiglio di Stato e non al parere del TAR della Puglia?

Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Amato ha fatto richiamo al parere del Consiglio di Stato per il rientro dei Savoia in Italia. Mi domando se tale richiamo sia stato fatto per allungare i tempi o per prendere realmente atto del contenuto del parere stesso. Mi sembra che nel caso in questione non sia stato preso in considerazione il contenuto del parere reso dal Consiglio di Stato. Trattandosi di un parere molto lungo ed articolato, chiedo al Presidente di lasciarlo agli atti del Parlamento perché dimostri chiaramente come lavori questo Governo.

Non è assolutamente vero, onorevole sottosegretario, che il Consiglio di Stato non abbia dato indicazioni univocamente conclusive. È infatti sufficiente leggere con attenzione il parere per rendersi conto che esso è univocamente contrario alla

procedura di avvio dell'annullamento proposta dal Consiglio dei ministri. Peraltro per questa procedura vi è stata una forzatura del Consiglio dei ministri, in particolare del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *pro tempore*. Parlo di forzatura non tanto per il fatto che non sia stato preso in alcuna considerazione il parere del Consiglio di Stato, quanto perché la procedura è stata avviata il 18 febbraio 2000, ai sensi della legge n. 241 del 1990 (il richiamo alla legge n. 400 del 1988 è stato fatto per un problema di unitarietà dell'ordinamento). L'amministrazione, nell'avviare la procedura, avrebbe dovuto fissare un termine di scadenza al procedimento stesso, ma non lo ha fatto. Conseguentemente la procedura avrebbe dovuto considerarsi conclusa entro quarantacinque giorni dall'avvio, ma invece è stato disatteso tutto — la legge n. 241 del 1990 ed il parere del Consiglio di Stato — e ci si è avvalsi del parere del TAR della Puglia. Successivamente al decreto di annullamento firmato dal Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2001, senza peraltro alcuna motivazione giuridica ma con motivazioni prettamente politiche, il Governo si trova ora di fronte ad una sentenza del TAR della Sicilia.

Tale sentenza — emanata dalla prima sezione del TAR della Sicilia il 12 febbraio scorso — ha dichiarato illegittimo (ripeto, illegittimo) il provvedimento con cui il rettore di un'università (in particolare dell'università di Messina) ha respinto un'istanza con la quale alcuni dottori laureati in medicina e chirurgia, in servizio con la qualifica di collaboratore o di funzionario tecnico dell'area tecnico-scientifica e sociosanitaria, appartenenti al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, hanno chiesto l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 e di essere conseguentemente inquadrati nel ruolo del personale ricercatore.

Che cosa succederà adesso? Il rettore dell'università di Messina dovrà dare

corso alla sentenza del TAR della Sicilia, che richiama espressamente il parere del Consiglio di Stato (al quale avrebbe dovuto attenersi il Consiglio dei ministri) che è stato, invece, completamente disatteso. Il TAR della Sicilia, infatti, ha richiamato quel parere e lo ha fatto proprio. Dunque, cosa accadrà adesso? Il Consiglio dei ministri darà avvio ad una nuova procedura di annullamento dei decreti che dovranno essere emanati dal rettore dell'università di Messina in base alla sentenza? È chiaro che si vuole a tutti i costi delegittimare il contenuto e l'interpretazione della norma che, lo ribadisco, è stata proposta da chi vi sta parlando.

Signor sottosegretario, la volontà contenuta nella norma è ribadita da chi le sta parlando in questo momento: nessun altro può dare interpretazioni corrette se non chi ha presentato la proposta emendativa! La volontà del legislatore è stata espressa in maniera chiara ed univoca nel momento in cui fu presentato quell'emendamento ed è diventata altrettanto univoca nel momento in cui quella proposta emendativa è diventata legge dello Stato. Vi è stata dunque una forzatura che, tra l'altro, ha sopraffatto una legge approvata dal Parlamento italiano da pochissimi mesi ed ha rallentato l'applicazione della legge n. 4 del 1999, che riguardava gli altri tecnici laureati. Infatti, in seguito alla procedura di annullamento dei decreti del rettore dell'università La Sapienza, tutti i rettori si sono fermati nell'applicare la citata legge n. 4 del 1999. Vi è stata, dunque, una lesione chiara e palese dei diritti!

Ripeto quanto ho osservato nell'illustrazione della mia interpellanza e chiedo come mai il ministro *pro tempore* e l'intero Consiglio dei ministri non abbiano prestato attenzione ai decreti dei rettori di altri atenei italiani relativi a passaggi *ope legis* a livelli superiori. Qui sono state richiamate, caro sottosegretario, le voci relative alla possibile vittoria di un concorso per professore universitario da parte dell'ex ministro Zecchino. Io prendo atto della risposta che lei ci ha dato, ma sarei stata, caro sottosegretario, certa-

mente più contenta se lei oggi, nel dare quella risposta, avesse fatto riferimento ad analoghi attestati prodotti da tutti gli atenei italiani, perché, quando una voce viene messa in giro, ciò non avviene a caso. È vero che non sempre ci sono elementi di veridicità nelle voci che circolano, ma potrebbero anche esserci, e non è certamente sufficiente la dichiarazione di un ateneo italiano ad annullare quelle voci, perché ciò che è stato riportato nelle interrogazioni degli altri colleghi potrebbe essere avvenuto in qualche altra università.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* Mi scusi, riguarda l'università di Bari e quel concorso!

ANGELA NAPOLI. È chiaro che c'è sempre il punto interrogativo. In quel caso la richiesta era specifica, ma la voce, che è circolata per un periodo abbastanza lungo nel nostro paese potrebbe avere qualche elemento di veridicità, quindi gli accertamenti andrebbero fatti ad ampio raggio.

Nel ribadire la mia completa insoddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario, chiedo che, anche a seguito della recentissima sentenza del TAR della Sicilia, venga assunta da parte del Governo una posizione particolare che incoraggi gli atenei italiani a dare reale applicazione alla legge cui abbiamo fatto riferimento, così come voluta da chi vi parla, in qualità di proponente dell'emendamento ricordato.

(Recupero degli immobili della ex caserma Colli da Felizzano ad Asti)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Fino n. 3-05654 (*vedi l'allegato A – Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scien-*

tifica e tecnologica. Signor Presidente, l'onorevole Fino, nell'interrogazione in esame, ha segnalato l'opportunità del riutilizzo della caserma Colli da Felizzano, situata in una zona centrale del comune di Asti e dismessa dal demanio militare. L'onorevole interrogante riferisce di una disposizione normativa la quale prevederebbe che il comune di Asti possa acquistare la caserma ad una cifra notevolmente inferiore al suo valore, purché essa sia destinata all'istituenda università astigiana. Riferisce altresì che, a parere del comune, per il recupero del fabbricato sarebbe necessaria una spesa di 25 miliardi di lire, spesa per la quale l'ente locale dichiara di non avere le necessarie risorse.

L'onorevole Fino chiede l'intervento del Ministero per la verifica dell'ipotesi di fattibilità di tale progetto. In proposito, vorrei precisare innanzi tutto che non rientra nella programmazione universitaria (per essere più precisi, non rientra nella programmazione dello sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003) l'istituzione di una università ad Asti, essendo espressamente esclusi per tale periodo sia la nascita di nuove università statali sia il riconoscimento di nuove università non statali, in base ad una valutazione che si basa sull'elevatissimo numero di atenei esistenti nel nostro paese; come è noto, abbiamo ormai 76 università, tra statali e non statali legalmente riconosciute.

Ciò premesso, devo comunque ricordare che è previsto sia dall'università di Torino, nell'ambito del proprio progetto di decongestionamento, sia dall'università del Piemonte orientale il decentramento di alcuni corsi di laurea nel comune di Asti. Nonostante ciò, devo precisare agli onorevoli interroganti che, secondo quanto risulta al Ministero, né l'università di Torino né quella del Piemonte orientale, con sede a Vercelli, hanno presentato al Ministero una richiesta riguardante la possibilità di utilizzare la caserma Colli da Felizzano sita nel comune di Asti. In assenza di una tale iniziativa da parte degli atenei – che potrebbero anche av-

valersi delle norme contenute nelle ultime leggi finanziarie, che prevedono il trasferimento a titolo gratuito alle università di immobili del demanio, in una prima versione, dichiarati disponibili e, in una seconda versione, dichiarati liberi —, non ricorrono le condizioni affinché il Ministero possa comunque intervenire.

Peraltro, l'università del Piemonte orientale, alla quale sono state chieste notizie in merito, ha comunicato di aver intrapreso alcune iniziative per l'utilizzazione del complesso immobiliare che potrebbe essere destinato alla facoltà di scienze politiche, precisando tuttavia che tale ipotesi è ben lungi dall'essere definita, essendo ancora in corso gli accertamenti necessari per una decisione in merito.

Questo è lo stato dei fatti secondo quanto risulta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Non ho difficoltà a dichiarare agli onorevoli interroganti la disponibilità del Ministero a valutare forme di intervento e di sostegno per il recupero di un immobile così prestigioso ai fini del potenziamento del polo universitario astigiano; tuttavia, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni universitarie, lo ripeto, l'iniziativa deve partire dalle università e, come ho già detto, non risulta a tutt'oggi che sia stata intrapresa un'iniziativa in tal senso né dall'università di Torino né da quella del Piemonte orientale.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro delle Vedove, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Onorevole sottosegretario, la ringrazio per le sue precisazioni anche se, facendo riferimento all'università astigiana, ovviamente non intendevamo un'autonoma università ma una sede distaccata delle università già esistenti in Piemonte.

La preoccupazione che l'onorevole Fino ed io abbiamo manifestato, peraltro, deriva dal fatto che la generosità dello Stato, allorché ha offerto al comune di Asti la possibilità di acquistare l'immobile

dell'ex caserma Colli da Felizzano con uno sconto del 90 per cento e con precisa destinazione d'uso, ci fa ricordare l'antico e saggio detto latino *timeo Danaos et dona ferentes*. Infatti, nel momento in cui viene acclarato che, per il recupero degli immobili e per il loro allestimento a beneficio dell'istruzione, occorre un investimento di 25 miliardi, appare di tutta evidenza che ci troviamo dinanzi ad un impegno assolutamente insostenibile da parte del comune.

Onorevole Sottosegretario, potrei dire scherzosamente che, se il presidente Berlusconi dovesse decidere tra pochi mesi, visto che probabilmente dovrà traslocare a Palazzo Chigi, di cedere a me la villa di Arcore con uno sconto del 90 per cento sul prezzo di mercato, forse l'acquisterei, ammesso che riuscissi a trovare il denaro, ma, dal mattino successivo a quello della stipula dell'atto notarile, probabilmente avrei qualche problema dal punto di vista della manutenzione e della gestione avendo io, per così dire, una dichiarazione dei redditi « lievemente » inferiore a quella del presidente Berlusconi! Se poi pretendesse in cambio di questo sconto di destinarla alla sede di una fondazione di studio sul conflitto di interessi, gli chiederei perlomeno che una parte anche abbastanza consistente della sua villa venisse attribuita ad un uso meno ozioso e certamente più « vivibile ».

Dico questo perché evidentemente è chiaro che probabilmente il comune di Asti fa un buon affare, ma lo fa per modo di dire. Tenga presente, onorevole sottosegretario, che questa caserma, che per la vista degli astigiani è importante perché è memoria storica, memoria affettiva e struttura urbana assolutamente centrale, ha pregi non soltanto interessanti dal punto di vista architettonico ma anche e soprattutto dal punto di vista storico e affettivo. È ubicata in un luogo in cui oggi non sarebbe più possibile né immaginabile ubicare una caserma; si trova infatti nella centralissima via Alfieri e rappresenta una struttura fondamentale per una eventuale diversa sistemazione strutturale della città.

Ho appreso dal lei — se ho ben compreso — che ad Asti vi è una possibilità di decentramento da parte dell'università di Torino. A questo punto, preso atto delle sue precisazioni, contatterò l'amministrazione comunale di Asti per verificare tali circostanze — prendendo comunque positivamente atto della manifestazione di interesse da parte del Governo, se questo iter procedimentale dovesse avviarsi — al fine di cercare di salvare un immobile e di destinarlo ad un uso corretto per far sì che questo patrimonio non sia anch'esso abbandonato e non cada in uno stato di degrado inammissibile in una società moderna, come purtroppo accade molte volte nel nostro paese.

Ciò detto, dichiaro la mia soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario, e lo ringrazio.

(Progetto di canalizzazione della foce del torrente Bevano in Emilia Romagna)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Turrone n. 2-01893 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 3*).

L'onorevole Turrone ha facoltà di illustrarla.

SAURO TURRONI. Presidente, intervengo non perché l'interpellanza non sia chiara in sé ma per sottolineare due aspetti della questione: da una parte, l'estrema importanza di questa zona, l'unica foce libera non artificializzata dell'Adriatico settentrionale, e l'estremo interesse naturalistico-ambientale di questo sito; dall'altra, il significato di una battaglia ambientalista che, iniziata nel 1974, ne ha fin qui preservato la manomissione.

Ciò ha portato al riconoscimento della straordinarietà di quel luogo e ha consentito di difenderlo fino ad oggi. In questo territorio sono presenti specie animali e vegetali di notevole interesse e le rare praterie di spartina marittima, uniche in tutta la costa emiliano romagnola. È l'unico luogo protetto non cementificato

rispetto agli altri 85 chilometri di costa regionale protetti — si fa per dire — dalle erosioni e da barriere artificiali.

Il riconoscimento dello straordinario valore dell'area si è concretizzato con la posizione del vincolo paesaggistico previsto dalla legge n. 1497 del 1939, ora sostituita da un decreto legislativo e da un decreto ministeriale del 1979; la zona è stata inserita nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale della convenzione di Ramsar del 1981, indi all'interno del parco regionale del delta del Po nel 1988; infine, essa è stata riconosciuta come zona di interesse comunitario (Sic) e come zona di protezione speciale (Zps) ai sensi delle direttive comunitarie ed è stata inserita all'interno del parco interregionale del delta del Po che stenta a decollare.

Ebbene, quest'area straordinaria stava per essere manomessa da un intervento scriteriato e privo di senso, progettato dall'ufficio provinciale di Ravenna del servizio difesa del suolo della regione Emilia Romagna. Ma ciò che è più grave è quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa: per la sistemazione di questo luogo dovevano essere impiegate gratuitamente, nell'interesse della comunità, le sabbie scavate all'interno del porto di Ravenna, nel posto in cui si intende realizzare un porto turistico denominato Marinara; a capo di tale porto turistico — questa è la cosa assai interessante — stava lo stesso progettista dipendente regionale, la stessa persona che aveva progettato l'intervento urgente e straordinario! Quei materiali che venivano estratti e che costituivano un problema per la società Marinara dovevano essere utilizzati, bontà loro, per il ripascimento della spiaggia nella località della foce del Bevano. L'altra questione preoccupante è che questo intervento, con la scusa di essere di forte valenza ambientale, mirava a tutelare fintamente una pinetina artificiale di *Pinus Pinaster*, ma nei fatti — per chi come me conosce bene quei luoghi perché da quarant'anni li frequenta — esso intendeva

proteggere alcune baracche abusive che lì sorgono senza che nessuno provvedesse alla loro demolizione.

L'amministrazione di Ravenna ha realizzato da tempo un progetto perché intende trasferire gli abusivi in un altro territorio distante alcuni chilometri per fare in modo che la zona sia definitivamente risanata e protetta così come richiedono i numerosi provvedimenti cui prima ho fatto cenno. Ebbene, questo intervento, Presidente, era finalizzato a proteggere e a difendere gli abusivi! Vi era, pertanto, da una parte, un interesse assai meschino perché si volevano utilizzare per il ripascimento sabbie, che costituivano un onere per la società e che dovevano essere estratte da un porto chimico al quale attraccano petroliere stando notevoli perplessità a causa dei materiali che si depositano sul fondo e, dall'altra, un intervento che prospettava la tutela fisica dall'erosione, perché il fiume « divaga » naturalmente, e dalle baracche abusive che, invece, devono essere abolite e rimosse da qual posto. Mi auguro e spero che quel progetto venga definitivamente abbandonato, come ho sentito dire in sede regionale, e mi auguro anche — questo è l'aspetto più importante — che si superi il ritardo (i tempi sono scaduti) che caratterizza il definitivo avvio del parco nazionale del delta del Po. Ricordo che i termini fissati dalla legge n. 394 del 1997 non sono stati prorogati da alcun provvedimento ed il parco interregionale non si può più realizzare; a questo punto, è compito del Ministero dell'ambiente dare vita al parco nazionale del delta del Po, che potrebbe meglio tutelare anche questo lembo inferiore del parco medesimo, fra l'altro uno dei più interessanti dal punto di vista naturalistico ed ambientale.

Allora, si dovrebbe bloccare definitivamente quel provvedimento e provvedere alla demolizione dei capanni abusivi, che sorgono in un'area demaniale che qualcuno vorrebbe vendere — proposte di legge in questo senso, a prima firma del collega Balocchi e sottoscritte da tanti altri colleghi, sono all'ordine del giorno di questo ramo del Parlamento — proprio al fine di

consolidare insediamenti abusivi come quello in questione. Mi chiedo che cosa aspettino le ruspe, che cosa aspetti il demanio a fare piazza pulita di quell'obbrobrio e, contestualmente, chiedo la definitiva costituzione del parco del delta del Po, l'unico parco in Europa a non essere adeguatamente protetto.

Ascolterò con interesse la risposta del sottosegretario Fusillo, se non a tutti almeno ad una parte dei quesiti contenuti nell'interpellanza, riservandomi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

NICOLA FUSILLO, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la problematica riguardante la difesa dell'area della foce del torrente Bevano e dei territori limitrofi dal fenomeno dell'erosione marina fu segnalata per la prima volta nel settembre 1998 al servizio provinciale difesa del suolo dall'ufficio gestione ex azienda di Stato per le foreste demaniali di Ravenna che, a seguito di un sopralluogo, aveva riscontrato una situazione piuttosto grave in prossimità delle arginature del corso d'acqua.

La foce del torrente Bevano si colloca al centro del tratto costiero compreso tra le foci del Savio a sud e dei Fiumi uniti a nord.

Per il forte apporto solido di questi due fiumi, verificatosi in particolare nella seconda metà del secolo scorso e nei primi decenni di questo secolo, le rispettive foci sono avanzate in mare conferendo al tratto di costa in esame una conformazione leggermente arcuata. Inoltre, a causa dei venti dominanti, verso la foce del Bevano è confluita sabbia sia da sud sia da nord. Ciò ha contribuito a modificare nel tempo non solo l'assetto della foce del torrente, ma anche il suo corso, costretto a correre nelle ultime centinaia di metri parallelamente alla costa, motivo per cui il prolungamento della spiaggia sud ne è diventata la riva

destra; il torrente si è scavato, quindi, un letto dove prima vi era una duna. A causa della progressiva erosione della duna, l'acqua alta delle mareggiate ha superato la bassa spiaggia e scalzato la duna fino a raggiungere la pineta, la quale è fortemente esposta al rischio di ingressione marina.

Per contrastare i processi erosivi sono stati effettuati vari interventi, che tuttavia non hanno portato ad alcuna soluzione.

Il Servizio provinciale difesa del suolo dell'Emilia-Romagna, a seguito di richiesta d'intervento di somma urgenza da parte del Servizio provinciale difesa del suolo di Ravenna, nonché di segnalazioni pervenute dai vari enti interessati, ha presentato un progetto di artificializzazione e rettifica del torrente Bevano, finalizzato alla protezione della retrostante pineta artificiale dalle già dette ingressioni marine. L'intervento prevede l'apertura di una nuova foce artificiale, la chiusura della foce attuale con materiale di riporto, la canalizzazione del nuovo tracciato, la difesa spondale in destra idrografica, la costruzione di una difesa a mare con materiale di riporto.

Le attività progettuali di definizione dell'intervento, avviate successivamente alla decisione di intervenire, per un importo di 250 milioni, hanno però dato conto di forti problematiche in relazione alle caratteristiche ed alla notevole valenza ambientale del paesaggio.

Sono pervenute al Servizio conservazione della natura numerose segnalazioni, a firma di associazioni ambientaliste, che hanno denunciato l'imminente realizzazione del progetto finalizzato, nelle intenzioni del proponente Servizio provinciale difesa del suolo di Ravenna, alla salvaguardia della pineta costiera dalle ingressioni marine.

Pertanto, il Servizio conservazione della natura, nel condividere le preoccupazioni espresse relativamente alla salvaguardia delle dune costiere e degli *habitat* su di esse insistenti, ha ritenuto che il taglio delle dune, la rettifica della foce e l'artificializzazione della stessa sono interventi che appaiono in netto contrasto con

le finalità di tutela proprie di una riserva naturale statale quale quella in parola. Ritenuto che le esigenze di protezione della pineta costiera possono trovare risposta in interventi di tipo diverso, ha chiesto alla gestione ex ASFD (Azienda di Stato per le foreste demaniali), di rendere noti gli elementi di valutazione che hanno portato lo stesso ad esprimere un nullaosta favorevole al progetto e all'assessorato regionale al territorio di voler riconsiderare il progetto stesso alla luce dell'esistenza dei vincoli richiamati, provvedendo nel contempo ad interrompere l'iter della sua realizzazione.

Parimenti, il Servizio VIA del Ministero dell'ambiente ha provveduto a richiedere alla competente regione Emilia-Romagna specifiche informazioni circa l'iter autorizzativo seguito in quanto il progetto in questione rientra tra le opere di cui all'allegato B, punto 7, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 in materia di VIA regionale e ricade all'interno di un'area protetta individuata quale riserva naturale dello Stato « Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano », la quale è anche — come già detto — sottoposta ad altri vincoli di tutela. Pertanto, l'opera deve essere sottoposta obbligatoriamente a procedure di valutazione d'impatto ambientale da svolgersi a cura della regione.

La regione Emilia-Romagna, con nota n. 20.783 del 5 novembre 1999, ha comunicato che è stata revocata l'autorizzazione ad intervenire con procedura d'urgenza per la realizzazione degli interventi in questione, chiarendo che il relativo progetto, in relazione ai valori ambientali presenti nell'area interessata, sarà sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 18 maggio 1999.

La regione intende comunque affrontare il complesso problema della difesa dei valori ambientali e naturalistici dell'area in questione e, in tal senso, dopo una valutazione più completa ed articolata delle necessità, ha previsto, nel quadro dei finanziamenti della legge n. 226 del 1999, un intervento per complessivi

2,9 miliardi all'interno del quale potrà trovare soluzione anche il contingente problema del torrente Bevano.

A tale proposito si ricorda che il programma di interventi urgenti *ex decreto-legge* n. 180 del 1998 (misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), approvato dalla regione Emilia-Romagna con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1999, ha già finanziato per l'importo di un miliardo di lire un intervento nel comune di Ravenna sul torrente Bevano, in località Zaccaria, a circa 7 chilometri dalla foce.

Quanto alla vicenda che vede opposto il comune di Ravenna e gli occupanti di alcuni capanni all'interno della pineta demaniale, da informazioni assunte per le vie brevi presso il Servizio ambiente del comune di Ravenna, risulta che la stessa sia pervenuta all'esame del Consiglio di Stato, di cui si attende il pronunciamento. A tale proposito il Ministero dell'ambiente seguirà lo sviluppo dell'intera vicenda riservandosi di intervenire ai sensi della vigente normativa. In merito alla istituzione del parco interregionale naturale del delta del Po, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, non essendo pervenute da parte delle competenti regioni, nonostante i ripetuti solleciti del Ministero dell'ambiente alcune ipotesi di perimetrazione del predetto parco, ai sensi della stessa legge n. 394 del 1991 si sono concretizzati i presupposti per la istituzione del parco nazionale del delta del Po. Pertanto, in mancanza di iniziative tempestive da parte delle due regioni, Emilia-Romagna e Veneto, il Ministero dell'ambiente avvierà l'iter istitutivo del parco nazionale ai sensi della vigente normativa. Tanto è stato portato a conoscenza delle due regioni interessate con una recente nota ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Turrone ha facoltà di replicare.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, sono molto soddisfatto della replica del

sottosegretario vorrei fare solo un appunto: perché aspettare questo Consiglio di Stato, atteso che quell'area è di proprietà demaniale? Cosa aspetta, non tanto il comune di Ravenna — della cui volontà di rimuovere quelle costruzioni abusive ho parlato prima nel mio intervento — che ha previsto anche un'altra area nella quale consentire l'insediamento di questi abusivi che sono lì da tanto tempo, pur trattandosi della loro quarta, quinta o sesta casa e anzi della casa al mare, non certamente di una casa di necessità, quanto l'amministrazione dello Stato che non ha fatto il suo dovere (e che perciò andava sollecitata) ma ha consentito per troppo tempo che in area demaniale permanesse una situazione intollerabile che provoca inquinamento, devastazione dei luoghi, allontana le specie animali ed impedisce la fruizione di un territorio che è di tutti. Questo è un piccolo rammarico rispetto alle altre cose importanti che il sottosegretario all'ambiente ha detto in risposta alla mia interpellanza e quindi con particolare interesse ho ascoltato le dichiarazioni che riguardano il parco del delta del Po che è da farsi.

Con particolare interesse ho ascoltato le parole del sottosegretario che diceva che quel progetto è stato definitivamente bloccato. C'è una cosa che forse andrebbe sottolineata meglio, essendo quella una zona tutelata come ZPS e sito di interesse comunitario. Probabilmente non è solo alla regione Emilia-Romagna che spetta il compito di fare una valutazione di impatto ambientale, peraltro con una legge che considero pessima, perché quella legge consente di fare la valutazione di impatto ambientale nella conferenza dei servizi, che non mi pare il massimo.

Credo che andrebbe sottolineato che la direttiva habitat e il suo regolamento, che è stato pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, imponga una valutazione di incidenza di ogni progetto, anche di quelli che verranno predisposti dalla regione utilizzando gli oltre 2 miliardi dei quali uno, come ho appreso adesso, è stato impiegato ai sensi del decreto-legge n. 180 per la

zona di San Zaccaria, che è nella pianura. Infatti quella zona è stata recentemente colpita da alluvioni, le prime alluvioni che si sono verificate in una pianura per effetto, non tanto dello straripamento di qualche torrente, ma dell'abbassamento di quei suoli per l'eccessivo emungimento e per l'estrazione del gas metano che avviene in quantità eccessiva.

Mi dichiaro soddisfatto, ringrazio ancora il Ministero dell'ambiente e il sottosegretario ed auspico che in questi ultimi giorni di legislatura siano avviate dal Ministero quelle procedure che facciano sì che questo luogo sia definitivamente protetto e ripulito dalle costruzioni abusive e che inoltre rientrino i progetti che lo riguardano con riferimento ad una maggiore considerazione dell'opera della natura.

Le considerazioni dell'ex genio civile, infatti, non tengono conto delle foci che hanno un qualche aspetto di naturalità. Penso alla foce del Reno, per esempio, nella quale è presente un poligono di tiro dell'esercito, che dilaga verso nord, esattamente come fa la foce del Bevano, ma non per qualche centinaio di metri, come viene detto dalla risposta del sottosegretario — giustamente, perché le cose stanno esattamente così —, bensì per qualche chilometro.

Dunque, se questa è la naturale predisposizione delle foci dei fiumi, in particolare quando sono ridotti gli apporti solidi dei fiumi medesimi e diventano prevalenti le azioni delle correnti che da sud vanno verso nord, verso il Po, credo che queste modificazioni morfologiche del territorio imposte dalla natura non possano essere alterate da interventi di artificializzazione, che hanno — essi sì — determinato molti sconquassi in tutto l'aspetto costiero della nostra regione.

Quindi, ben vengano questi progetti, grande attenzione agli stessi ma soprattutto, come chiede anche il nostro Pontefice, grande rispetto per la natura, signor Presidente, perché la natura che ci è stata data non può essere nella disponibilità degli uomini, che non possono farne massacro a loro piacimento.

(Tutela della laguna di Venezia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Saonara n. 2-02515 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 4*).

L'onorevole Saonara ha facoltà di illustrarla.

GIOVANNI SAONARA. Solo per ricordare, signor Presidente, che il testo dell'interpellanza riporta una serie di decreti ministeriali, che certamente il sottosegretario conosce, emanati dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, il 23 aprile 1998, il 16 dicembre 1998, il 9 febbraio 1999, il 26 maggio 1999 e il 30 luglio 1999.

Un anno fa, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 54, annullò alcuni commi del punto 6 del decreto del 23 aprile 1998, successivamente modificato. Ciò ha provocato una serie di quesiti che sono alla base dell'interpellanza e che mi auguro possano essere risolti nel tempo che ci separa dalla presentazione dell'atto stesso.

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'ambiente, ha facoltà di rispondere.

NICOLA FUSILLO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'interpellanza è volta a conoscere la posizione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici riguardo alle conseguenze prodotte dalla sentenza n. 54 del 2000 della Corte costituzionale, che ha annullato il punto 6, commi 4 e 5, del decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, sul corpo normativo recentemente emanato per la tutela della laguna di Venezia dall'inquinamento delle acque.

A tale proposito, i commi annullati riguardano esclusivamente l'attribuzione delle competenze in merito alla definizione delle migliori tecnologie applicabili e all'approvazione dei progetti di adeguamento degli scarichi, che la Corte costituzionale ha ritenuto debbano essere ricondotti alle ordinarie competenze degli enti locali (regione Veneto), anziché rica-

dere sui Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, così come previsto dal decreto 23 aprile 1998.

Inoltre, l'annullamento dei commi sopracitati riguarda esclusivamente attribuzione di competenza su atti amministrativi che non incidano sulla sostanza della norma. Difatti, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 e successivi decreti ad esso collegati, emanati per far fronte ad una situazione di grave compromissione dell'ambiente lagunare, già evidenziata con ordinanza del Ministero dell'ambiente del 1° ottobre 1996, sono fondati su presupposti scientifici che non possono essere confutati o messi in dubbio dai conflitti di competenza. Le commissioni tecniche di esperti insediate presso il Ministero dell'ambiente, di cui facevano parte, tra l'altro, anche i membri nominati dalla regione Veneto, hanno predisposto e approvato una serie di documenti tecnici che costituiscono la vera ossatura della norma. Il primo documento riguarda la definizione degli obiettivi di qualità per la laguna di Venezia e per i corpi idrici del suo bacino scolante. Tali valori rappresentano i valori di concentrazione dei diversi inquinanti nelle acque lagunari da perseguire al fine di assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività legittime quali la pesca, la molluschicoltura e la balneazione.

Il secondo documento, che discende direttamente dal primo, riguarda la fissazione della quantità annua massima dei diversi inquinanti che la laguna può ricevere per potere raggiungere gli obiettivi di qualità prefissati. In tale documento (decreto ministeriale del 9 febbraio 1999 — « Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia ») viene riportata una tabella che fissa i carichi massimi ammissibili dei diversi inquinanti (espressi in tonnellate/anno) da fonti puntiformi e diffuse del bacino scolante e da acque di scarico dirette in laguna.

Una volta stabiliti, tali carichi massimi sono stati ripartiti, attraverso l'applicazione di complesse elaborazioni e consi-

derazioni, tra le diverse sorgenti che alimentano l'inquinamento della laguna, pervenendo così alla definizione dei limiti allo scarico che chiunque deve rispettare affinché siano soddisfatte le condizioni stabilite nei documenti precedenti e si possa avere la garanzia di procedere, secondo criteri scientificamente provati, verso un effettivo risanamento dell'ambiente lagunare. Tali limiti sono stati emanati nel terzo documento fondamentale delle nuove norme per la tutela dell'inquinamento delle acque della laguna di Venezia (decreto ministeriale del 30 luglio 1999 — « Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale del 23 aprile 1998, recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia »). Tali limiti dovranno necessariamente prevedere l'adeguamento degli scarichi che attualmente scaricano direttamente in laguna o nei corpi idrici del suo bacino scolante, sia attraverso l'adozione di sistemi di depurazione più efficienti di quelli attuali sia attraverso l'adozione di processi produttivi più rispettosi dell'ambiente.

Il fatto che tali adeguamenti siano decisi e approvati dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, piuttosto che dalla regione Veneto, non appare rilevante al fine degli scopi che la norma si prefigge — il risanamento dell'ambiente lagunare —, dovendo comunque essere tali da assicurare il rispetto dei limiti allo scarico prima, dei carichi massimi ammissibili poi e, infine, il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque della laguna, vero obiettivo cui tendere.

Si ritiene, pertanto, che l'annullamento del punto 6, commi quarto e quinto del decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, non produca alcuna incertezza e confusione in ordine alla normativa sopravvissuta ed agli enti competenti in materia.

Per quanto concerne l'opportunità di emanare una nuova disciplina, si fa presente che la predisposizione della stessa è stata condizionata dalle decisioni assunte dalla regione Veneto soltanto il 16 febbraio 2001, con delibera di giunta regionale. A tale deliberazione si è giunti dopo una serie di iniziative.

In particolare, atteso il tempo trascorso dall'originaria stesura dei decreti (il decreto interministeriale « Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia » è, infatti, del 23 aprile 1998 e il decreto « Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia » è del 30 luglio 1999) e considerata l'ipotesi prevista nell'ambito del decreto stesso all'articolo 1 di poter verificare al 30 novembre 2000 lo stato di attuazione del piano direttore, il Ministero dell'ambiente ha richiesto alla regione Veneto di formalizzare l'avvio del progetto integrato di Fusina, così da poter consentire agli scarichi industriali convogliati al depuratore di Fusina di rispettare i valori limite previsti dalla tabella A sezione 3 del decreto stesso come richiesto dalle aziende.

La giunta regionale, con delibera del 16 febbraio 2001, ha approvato il progetto preliminare dell'intera opera « progetto integrato Fusina »; ha dato avvio alla progettazione definitiva, in ragione dei motivi di particolare urgenza relativi alle scadenze richiamate dal decreto ministeriale del 30 luglio 1999 dei ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per le sezioni dell'intervento denominato « collettori di adduzione all'impianto dei reflui industriali e collettori di restituzione delle acque depurate per il riutilizzo », « post-trattamento dei reflui » e « disinfezione scarico con filtrazione e apparato a raggi ultravioletti »; ha affidato all'azienda servizi pub-

blici idrici di Venezia l'incarico per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi di cui al punto precedente.

Ciò consente ora di chiudere il testo del nuovo decreto ministeriale, mantenendo la previsione, contenuta nel decreto ministeriale del 30 luglio 1999, che consente lo scarico delle aziende di Marghera, come richiesto dalle medesime.

PRESIDENTE. L'onorevole Saonara ha facoltà di replicare.

GIOVANNI SAONARA. Signor Presidente, noto una coincidenza temporale tra questa risposta, data martedì 20 febbraio, e la deliberazione della giunta regionale del Veneto.

Come ho osservato brevemente in precedenza, l'interpellanza nasceva da alcuni dubbi, anche e soprattutto in relazione ai settori produttivi interessati, perché la superficie relativa ai corpi idrici di cui parliamo è di ampiezza pari a 850 chilometri quadrati ed interessa un centinaio di comuni. Pertanto, la questione è di straordinaria rilevanza territoriale ed amministrativa e richiedeva evidentemente una soluzione.

Mi sembra di capire che questa soluzione sia stata sostanzialmente individuata, in una logica di cooperazione e di sinergia tra i Ministeri e la giunta regionale del Veneto. Mi auguro che tutto ciò possa proseguire anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché, di fatto, il fine di salvaguardare la laguna e i corpi idrici del suo bacino scolante, al fine di assicurare la protezione della vita acquatica e l'esercizio delle attività di pesca, molluschicoltura e balneazione, sono oggettivamente obiettivi di interesse assolutamente indivisibile e generale.

La questione della competenza è importante e significativa — e a tale proposito ha fatto bene la Corte costituzionale a richiamare anche il Governo —, ma è del tutto evidente che si tratta di strategie che non possono che essere perseguite con logiche integrate di collaborazione.